



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione, dr. Valerio Colandrea,

letti gli atti della procedura espropriativa in epigrafe indicata;

tenuto conto del progetto di distribuzione predisposto dal delegato e depositato in cancelleria in data 05.09.2012;

considerati in particolare i rilievi mossi dai creditori pignoranti Sorbo Tommaso, Romano Antonietta, Garofalo Nicola, Polvere Maria Michela e Buontempo Giovanni con la memoria depositata in data 15.10.2012, nonché le osservazioni svolte dai creditori interventori Caruso Luigia, Schiavone Salvatore e Schiavone Assunta con la ulteriore memoria depositata all'udienza per la discussione ed approvazione del piano di riparto del 16.10.2012;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 5.2.2013;

OSSERVA

1. In via del tutto preliminare, occorre procedersi anzitutto all'integrazione del progetto di distribuzione predisposto dal delegato e depositato in cancelleria in data 05.09.2012.

Invero, nel detto progetto – anche in considerazione della comunicazione proveniente dal procuratore dei creditori procedenti (il quale nella nota datata 24.07.2012 e trasmessa al delegato ometteva di quantificare i compensi per l'attività legale svolta, rimettendosi sul punto alla determinazione equitativa del G.E.) – non sono state indicate le somme per il compenso del procuratore stesso, compenso che costituisce spesa privilegiata ex art. 2770 cod. civ.

In applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012 ed in considerazione del valore del credito azionato, il progetto deve essere quindi integrato con l'indicazione altresì dei seguenti importi:

- euro 350,00 per spese di precetto;
- euro 4.650,00 per compenso;
- euro 200,00 per C.P.A.;
- euro 1.092,00 per IVA;

Il giudice dell'esecuzione
Dr. Valerio Colandrea

per un totale complessivo di **euro 6.092,00**;

con la precisazione che il pagamento di dette somme ai creditori precedenti potrà essere compiuto dal delegato solo all'esito del deposito di fattura proveniente dal procuratore.

In via consequenziale si dispone la riduzione delle somme riconosciute nel progetto in favore del creditore Sorbo Luigi, con conseguente attribuzione a quest'ultimo della somma di **euro 132.340,05**.

2. Sempre in via preliminare ed al fine di precisare l'odierno *thema decidendum*, giova evidenziare come all'udienza fissata per la discussione ed approvazione del progetto di distribuzione predisposto dal notaio e depositato il 05.09.2012 sia i creditori pignoranti Sorbo Tommaso, Romano Antonietta, Garofalo Nicola, Polvere Maria Michela e Buontempo Giovanni (rappresentati dall'avv. Pasquale Ventriglia), che i creditori intervenuti Caruso Luigia, Schiavone Salvatore e Schiavone Assunta (rappresentati dall'avv. Antonio Marco Di Somma) abbiano contestato l'assegnazione contemplata nel progetto in favore del creditore intervenuto Sorbo Luigi (titolare di iscrizione ipotecaria del 12.06.2001, concessa con atto per notar Mario Matano del 28.05.2001) per l'importo di **euro 138.432,05** (importo corrispondente ora, a seguito dell'integrazione del piano di riparto come sopra, ad **euro 132.340,05**).

Al riguardo, i detti creditori hanno rilevato come l'atto di concessione dell'ipoteca sia stato oggetto di domanda giudiziale di revocazione ex art. 2901 cod. civ. in quanto compiuto in frode ai creditori (procedimento pendente innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere rubricato al n. 2259/03 R.G.: cfr. atto di citazione e verbali d'udienza prodotti dai pignoranti in allegato alla memoria del 15.10.2012).

I creditori oppositori hanno quindi formulato al G.E. istanza per la sospensione della presente procedura espropriativa (segnatamente della distribuzione del ricavato della vendita da assegnarsi al creditore intervenuto Sorbo Luigi) sino alla decisione del giudizio n. 2259/03 R.G. avente ad oggetto la domanda di revocatoria pregiudiziale.

3. Ciò posto e venendo anzitutto alla qualificazione della contestazione sollevata e della relativa istanza di sospensione, ritiene questo G.E. che la contestazione *de qua* vada qualificata nei termini di un'opposizione ai sensi dell'art. 512 c.p.c., opposizione avente precipuamente ad oggetto la distribuzione della somma di euro 138.432,05 (ora euro 132.340,05) come attribuita nel progetto del 05.09.2012 al creditore ipotecario Sorbo Luigi e fondata – sotto il profilo della *causa petendi* – sulla deduzione della contemporanea pendenza del giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso l'atto di concessione dell'assenso all'iscrizione in favore del citato Sorbo Luigi.

Invero, come risulta altresì dalle precisazioni operate dagli oppositori a verbale dell'udienza del 16.10.2012, l'istanza di sospensione dell'esecuzione (*recte* della distribuzione delle somme attribuite nel progetto a Sorbo Luigi) sottende in maniera univoca la contestazione del diritto di prelazione spettante al citato Sorbo in forza dell'iscrizione ipotecaria del 12.06.2001.

La detta contestazione è allora sussumibile nel quadro delle opposizioni distributive di cui all'art. 512 c.p.c., disposizione che – come ben noto – si riferisce altresì alle controversie tra i creditori concorrenti concernenti “la sussistenza di diritti di prelazione” (quale appunto la controversia al cui esame è chiamato l'odierno giudicante).

4.1. Tanto opportunamente chiarito, occorre nondimeno evidenziare come la presente opposizione ponga un interrogativo giuridico peculiare, interrogativo attinente in buona sostanza al *modus operandi* dei rapporti tra giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. già pendente ed opposizione distributiva.

Infatti, tenuto conto del fatto che l'individuazione del contenuto dell'opposizione distributiva è rimesso pur sempre – nei suoi elementi costitutivi del *petitum* e della *causa petendi* – all'iniziativa di parte, sicché è alla contestazione della parte interessata che il G.E. deve far riferimento ai fini della cognizione cui è chiamato (anche e soprattutto nell'ottica del principio generale della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.), giova evidenziare come, nel caso di specie, gli odierni opposenti non abbiano domandato direttamente al G.E. – in sede per l'appunto di controversia distributiva – l'accertamento degli elementi integranti la frode ai creditori, bensì abbiano meramente richiamato il giudizio di revocatoria già pendente, assumendone la pregiudizialità e domandando in via consequenziale la sospensione della distribuzione.

Sicché l'interrogativo giuridico sotteso alla delibazione della presente opposizione investe, a ben vedere, la possibilità stessa che (ed eventualmente le modalità con cui) il giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. già avviato influisca sulla contestazione distributiva di cui all'art. 512 c.p.c.

4.2. Orbene, la questione sopra enucleata trae linfa dalla configurazione delle opposizioni distributive quale risultante per effetto del vigente testo dell'art. 512 c.p.c., come novellato per effetto del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80.

Invero, nel vigore del precedente testo dell'art. 512 c.p.c., posto che la soluzione delle contestazioni sorte in sede di riparto era demandata ad un ordinario giudizio di cognizione (destinato a concludersi con sentenza), la pendenza di un giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. a vario titolo incidente sulla distribuzione lasciava pur sempre aperta la possibilità di disporre la sospensione – ai sensi e per l'effetto dell'art. 295 c.p.c. – del giudizio sulla controversia distributiva, laddove la decisione di quest'ultima fosse stata tecnicamente dipendente dalla definizione del giudizio di revocatoria.

E tuttavia, come ben noto, la riforma del 2005 ha modificato profondamente la disciplina delle modalità di risoluzione delle controversie distributive, stabilendosi che tali controversie siano definite con ordinanza dal G.E., il quale è chiamato a svolgere sul punto una sorta di accertamento sommario-semplificato, accertamento suscettibile poi di “trasformazione” in cognizione piena attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (esperibile infatti avverso l'ordinanza “decisoria” del G.E.: cfr. art. 512, primo comma, c.p.c., nella vigente formulazione).

Ne discende allora che, stante la natura di atto endo-esecutivo dell'ordinanza con cui il G.E. è chiamato alla soluzione della controversia distributiva e la pacifica inapplicabilità (quanto meno alla luce del consolidato e granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto) della sospensione ex art. 295 c.p.c. direttamente al processo esecutivo (cfr., tra le tante, Cass. 23 luglio 2009, n. 17267), la controversia non potrà che essere decisa allo stato degli atti e degli elementi sussistenti.

Ciò comporta che, qualora la controversia distributiva si risolva – come nella specie – nel mero richiamo al giudizio già pendente di revocatoria, la circostanza della pendenza della domanda di revocatoria deve ritenersi di per sé inidonea a determinare l'accoglimento della contestazione distributiva: la pendenza del giudizio pregiudicante non implica, infatti, di per sé la fondatezza e l'accoglimento della domanda di cui in esso si discute, accoglimento unicamente dal quale può derivare la decisione in senso conforme anche della contestazione distributiva.

4.3. Le considerazioni sopra svolte comportano allora che, nella presente sede, la contestazione distributiva sollevata dagli odierni opposenti debba essere rigettata, essendo l'opposizione *de qua* stata fondata – si ribadisce – unicamente sulla dedotta circostanza della contemporanea pendenza del giudizio di revocatoria.

5.1. La conclusione testé raggiunta non esime tuttavia questo giudice dal dovere di verificare se (ed eventualmente in quale misura) possano configurarsi gli estremi per la sospensione di cui all'art. 512, secondo comma, c.p.c., stante la richiesta di parte formulata (benché genericamente) nel senso della sospensione della distribuzione.

Occorre infatti considerare come la disposizione sopra richiamata, nella versione applicabile per effetto della novella del 2005, consenta la sospensione della distribuzione del ricavato “anche” con l'ordinanza con cui il G.E. risolve le contestazioni sollevate in sede distributiva, vale a dire con il provvedimento “decisorio” sulle opposizioni distributive.

Ora, benché la possibilità di una sospensione *ex post* (dopo cioè la decisione della controversia da parte del G.E.) possa apparire *prima facie* di difficile comprensione (atteso che non vi sarebbe, a stretto rigore, l'esigenza di sospendere la distribuzione a fronte di una decisione già adottata dal G.E. sulla contestazione), una parte della dottrina ha opportunamente evidenziato come la sospensione della distribuzione ai sensi della disposizione in questione possa avere una funzione “cautelativa”: la sospensione potrebbe cioè essere disposta in considerazione della possibilità di impugnazione dell'ordinanza “decisoria” del G.E. con lo strumento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., al fine quindi di non pregiudicare – nel tempo intercorrente tra la decisione stessa e l'eventuale introduzione del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. – le ragioni di quanti intendano contestare la decisione del G.E. sulla controversia distributiva.

5.2. Accedendo a tale autorevole ricostruzione si pone l'interrogativo se, nel caso di specie, possa e debba disporsi la sospensione nei termini anzidetti.

Ritiene questo G.E. che la soluzione al quesito debba essere positiva.

Le ragioni di tale conclusione vanno individuate riprendendo il discorso già sviluppato sui rapporti tra controversia distributiva e pendenza di giudizio di revocazione.

Invero, se – come sopra già evidenziato (cfr. par. 4.2.) – la pendenza del giudizio di revocazione non esclude che il G.E. debba definire l'accertamento sommario-semplificato allo stato degli atti e non possa disporre quindi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo esecutivo, occorre nondimeno evidenziare come un residuo spazio per la sospensione ex art. 295 c.p.c. possa comunque riconoscersi.

Al riguardo, si è già visto come la scelta del legislatore del 2005 per una cognizione “sommaria-semplificata” sulle controversie distributive (scelta peraltro estesa di recente – quasi a riprova di una sorta di *trend* legislativo – anche al campo dell'accertamento dell'obbligo del terzo nelle procedure espropriative presso terzi: cfr. il novellato art. 548 c.p.c., come modificato per effetto della legge) non abbia escluso la possibilità (*recte* l'eventualità) che una cognizione piena abbia comunque luogo, questa volta nelle forme del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il G.E. abbia deciso la contestazione distributiva.

Ovviamente, non è questa la sede per approfondire la dibattuta *querelle* dottrinale sull'oggetto di un siffatto giudizio, se cioè esso investa il solo diritto processuale al riparto od anche il contestato diritto sostanziale di credito e/o prelazione. In questa sede è sufficiente rilevare come, quand'anche si volesse accedere alla tesi che limita l'oggetto dell'opposizione distributiva al diritto processuale al riparto, sia comunque innegabile che l'accertamento sul diritto sostanziale (nel caso di specie, quello di prelazione) rappresenti una questione pregiudiziale in qualche modo condizionante (e quindi pregiudicante) l'accertamento da compiersi ai fini distributivi.

Ciò comporta che, nella misura in cui l'opposizione agli atti esecutivi esperita avverso l'ordinanza risolutiva delle contestazioni ex art. 512 c.p.c. introduce una cognizione piena sul merito della controversia distributiva stessa (secondo il modulo sopra evidenziato: accertamento sommario del G.E. – cognizione piena eventuale nelle forme dell'opposizione), sarà il giudizio di opposizione agli atti esecutivi a poter essere sospeso ex art. 295 c.p.c.: l'accertamento in quella sede richiesto potrà infatti considerarsi a tutti gli effetti dipendente dall'accertamento pregiudiziale sul diritto sostanziale.

In altri termini, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza risolutiva della controversia distributiva ben potrà essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di revocatoria, posto che l'esito della revocatoria condiziona il riparto.

5.3 Se tale è la ricostruzione della complessiva situazione conseguente alla pendenza di un giudizio di revocatoria in qualche modo influente sulla distribuzione in sede esecutiva, appare evidente l'opportunità della sospensione della distribuzione nella presente sede: posto infatti che la decisione sulla contestazione distributiva non esclude la possibilità di una cognizione piena nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi

ed atteso che quest'ultimo giudizio è comunque suscettibile di sospensione in dipendenza del giudizio di revocatoria ex art. 2901 cod. civ., deve ritenersi opportuno evitare che – in pendenza del termine per una eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. – possano essere vanificate, con la materiale distribuzione, le ragioni di quanti intendano contestare la decisione del G.E. sulla controversia distributiva.

Con l'avvertenza, da un lato, che – stante la natura cautelativa del provvedimento di sospensione ex art. 512, secondo comma, c.p.c., come sopra ricostruita – esso deve essere temporalmente limitato al tempo occorrente per l'eventuale introduzione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da parte degli interessati (ovviamente, con ricorso da depositarsi sempre al G.E.); nonché, dall'altro lato, che la sospensione deve essere limitata alle sole somme per le quali sia insorta contestazione.

P.Q.M.

Letto anzitutto l'art. 596 c.p.c.

MODIFICA il progetto di distribuzione predisposto dal delegato e depositato in data 05.09.2012 nei seguenti termini:

attribuzione con il privilegio ex art. 2770 cod. civ. ai creditori Sorbo Tommaso, Romano Antonietta, Garofalo Nicola, Polvere Maria Michela e Buontempo Giovanni altresì della complessiva somma di **euro 6.092,00** per spese legali di procedura (come precisate al par. 1), con la precisazione che il pagamento di tali somme potrà aver luogo ad opera del delegato solo all'esito del deposito di fattura proveniente dal procuratore;

attribuzione a Sorbo Luigi della somma di **euro 132.340,05**, anziché della somma di euro 138.432,05.

Letto poi l'art. 512, primo comma, c.p.c.

RIGETTA la contestazione al progetto di distribuzione spiegata dai creditori pignoranti Sorbo Tommaso, Romano Antonietta, Garofalo Nicola, Polvere Maria Michela e Buontempo Giovanni con memoria depositata in data 15.10.2012, nonché l'analoga contestazione spiegata dai creditori interventori Caruso Luigia, Schiavone Salvatore e Schiavone Assunta con memoria depositata all'udienza del 16.10.2012.

DICHIARA per l'effetto esecutivo il piano di riparto depositato dal professionista delegato in data 05.09.2012, con le modifiche di cui alla presente ordinanza.

DISPONE che le sopravvenienze attive siano assegnate secondo quanto indicato nel piano di riparto.

DISPONE lo svincolo a favore del delegato delle somme depositate in cancelleria a titolo di cauzione e spese (ove non direttamente versate al delegato).

Letto poi l'art. 512, secondo comma, c.p.c.

SOSPENDE la distribuzione della somma di **euro 132.340,05** assegnata nel progetto di distribuzione del 05.09.2012, come modificato con la presente ordinanza, al creditore intervenuto Sorbo Luigi, nonché delle somme corrispondenti agli interessi *medio tempore* maturati.

DISPONE che la sospensione della distribuzione abbia effetto:

sino alla scadenza del termine per l'opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c., ove non venga spiegata opposizione avverso la presente ordinanza;

oppure:

sino alla decisione del G.E. ai sensi dell'art. 618 c.p.c. all'esito della fase sommaria dell'opposizione, ove venga invece spiegata opposizione avverso la presente ordinanza.

Si comunichi a cura della cancelleria alle parti (ivi compreso l'esecutato, eventualmente nelle forme di cui all'art. 492, secondo comma, c.p.c.), al custode ed al delegato.

Santa Maria Capua Vetere, 26 marzo 2013

IL CASO.it
Il giudice dell'esecuzione
Dr. Valerio Colandrea